

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel. 075 5731533; Fax 075 5720810

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel. 06 68891168; Fax 06 68130448

Ecc.ma
Corte di Assise di Appello
di Perugia

R.G. n. 10/2010

R.G. n.r. 9066/07

Note difensive

I sottoscritti avvocati Luca Maori e Giulia Bongiorno, difensori di fiducia di **Raffaele Sollecito**, imputato nell'ambito del procedimento penale di cui in epigrafe, fissato per l'udienza del 21 maggio 2011, espongono quanto segue.

* * *

1. Premessa: il conferimento dell'incarico ai periti

Con ordinanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale del 18 dicembre 2010, la Corte ha nominato un collegio di periti, nelle persone dei Proff. Stefano Conti e Carla Vecchiotti, ai quali ha conferito, "*esaminati gli atti di causa e svolte le indagini tecniche ritenute necessarie*", l'incarico di svolgere: qualora possibile, nuovi accertamenti tecnici sui reperti 165 b (gancetto di reggiseno) e 36 (coltello); ovvero, in caso di impossibilità, una rivalutazione del "*grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla Polizia scientifica sui reperti suddetti, con riferimento anche ad eventuali contaminazioni*" (pag. 19 ord. cit.).



All'udienza del 22 gennaio 2011, data lettura dei quesiti, il Presidente ha precisato che: *“il quesito è sintetico, ma ampio, quindi dovrete innanzitutto prendere in esame i due reperti che sono credo presso la Polizia scientifica a Roma [...]. Quindi vi recherete lì, dopodiché potrete prendere visione di tutti i documenti relativi alle indagini che sono presenti nel fascicolo del dibattimento che giace in cancelleria”* (pag. 8 trascriz.).

E' stato, quindi, concesso un termine di novanta giorni dalla data di inizio delle operazioni peritali, 9 febbraio 2011, disponendosi il deposito della perizia entro il 9 maggio (cfr. pagg. 13 e 18 trascriz.).

All'udienza del 21 maggio p.v. si sarebbe dovuto procedere alla escussione dei medesimi periti.

~

2. Le richieste avanzate dal collegio peritale alla Corte

Premesso quanto sopra, il collegio peritale – con lettera/fax del 7 aprile 2011 – ha chiesto alla Corte di essere autorizzato ad acquisire la seguente documentazione: CD degli elettroferogrammi; **CD RAW DATA** (dati relativi alla corsa elettroforetica generata dal sequenziatore automatico); tutte le deposizioni della dott.ssa Stefanoni e dei CTP, ivi compresa la documentazione depositata (considerazioni e note, oltre ad eventuali CD); filmati, foto, verbale di sequestro, modalità di repertazione, conservazione e trasporto.

Sempre nella menzionata istanza, i periti hanno chiesto di poter acquisire i suddetti dati presso i laboratori della Scientifica, ove gli stessi *“anche parzialmente, non risultassero in atti o non acquisiti e/o non presentati”*, e ciò *“tenuto conto della complessità dell'indagine peritale, che gli stessi fanno parte integrante delle attività svolte sui due reperti e della loro rilevanza al fine di rispondere nel modo più esaustivo ai quesiti propostici”*.

Preso atto di ciò, **il Presidente (11 aprile 2011) ha specificamente autorizzato l'acquisizione della sopraelencata documentazione, laddove la stessa non fosse già agli atti del processo.**

All'uopo, ha consentito ai tecnici il prelievo presso i laboratori della Scientifica.

Peraltro, con due note del 14 aprile 2011, la cancelleria della Corte d'Appello di Perugia ha effettivamente chiesto alla Procura di fornire la documentazione sollecitata dai periti, invitando la Polizia Scientifica a depositare il CD RAW DATA, così come disposto dal



Presidente.

Successivamente, con lettera del 20 aprile 2011, indirizzata alla Corte d'Assise d'Appello, il consulente tecnico della Procura ha rilevato che, in relazione al **CD contenente gli elettroferogrammi** (collezione di profili di DNA), copia dello stesso *“è stata già depositata agli atti in data 25/9/08 giusta disposizione del GUP dott. Paolo Micheli del Tribunale di Perugia e che tutti gli elettroferogrammi inerenti i profili genetici estrapolati dalle analisi tecniche sono stati raccolti in un volume allegato separato dal corpo della relazione”*.

Quanto alla richiesta di acquisizione del **CD RAW DATA**, la dott.ssa Patrizia Stefanoni **ha esposto una serie di valutazioni di seguito riportate:** *“corre l'obbligo rappresentarLe che le informazioni sotto forma di file presenti nel sequenziatore non sono mai parte integrante della relazione tecnica, in quanto l'oggetto di valutazione da parte del genetista forense, e cioè il profilo del DNA, è già riportato nell'elettroferogramma stampato, allegato in relazione tecnica su cui sono riportati tutti i dati utili ad una valutazione del profilo genetico. Inoltre è bene precisare che i file contenuti nel sequenziatore denominati «Sample File fsa» contengono sottocartelle denominate «Info», «Raw Data» ed «Ept Data», che non consentono alcun intervento umano per modificare e/o aggiungere dati, e pertanto, la loro visione, non contribuisce a fornire elementi ulteriori alla valutazione del dato genetico.*

Infine, si rappresenta che la richiesta avanzata dal Collegio Peritale relativa all'acquisizione del CD RAW DATA è incompleta in quanto non viene specificato il nome del «sample file» richiesto, senza il quale non è possibile l'esatta identificazione del materiale documentale di cui si chiede l'acquisizione”.

Il che ha reso necessario un nuovo intervento giudiziale.

Difatti, il Presidente – preso atto della nota della dott.ssa Stefanoni – il 20 aprile 2011, ha invitato quest'ultima a conferire coi periti d'ufficio, **“consegnando direttamente agli stessi quanto essi riterranno utile acquisire ai fini del completamento dell'indagine, previo chiarimento delle perplessità da Lei manifestate”**.

La difesa non è a conoscenza di quanto accaduto in epoca successiva, ma va subito sottolineato che insiste affinché sia dato seguito alle istruzioni della Corte.

~



3. L'importanza dei c.d. Raw Data nella valutazione del grado di attendibilità degli accertamenti eseguiti dalla Scientifica

A proposito della documentazione richiesta dai periti, è importante evidenziare che i c.d. RAW DATA, rappresentano **un dato imprescindibile per ogni analisi di genetica forense**.

Infatti un campione il cui DNA è stato estratto ed amplificato, viene in ultimo sottoposto ad elettroforesi capillare, al termine della quale il *software* (“*Data Collection*”) raccoglie l'insieme dei dati QUANTITATIVI in un file INCORRUTTIBILE, specifico per ogni campione, *standard* o controllo interno, che costituisce quindi il dato grezzo strumentale (indicato anche come “RAW DATA” e caratterizzato dall'estensione *fsa*, ossia “*fragment analysis data*”). Perché venga generato il grafico costituito da picchi numerati (“profilo genetico”), il file viene poi analizzato da un secondo *software* di analisi (“*GeneMapper*”), in cui l'operatore può intervenire modificando dei parametri secondo le indicazioni della ditta costruttrice, delle linee guida internazionali o anche in misura del tutto arbitraria.

Va da sè, quindi, che per valutare la bontà o meno di una analisi genetica non può mai prescindere dai dati originari (appunto RAW DATA), valutati ed analizzati dall'operatore.

A maggior ragione, questi dati si profilano decisivi allorquando si debba, come nel caso di specie, valutare il grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla Polizia Scientifica sui reperti (gancetto e coltello), con riferimento anche ad eventuali contaminazioni (così come disposto nel quesito formulato dalla Corte).

Orbene, proprio al fine di rispondere con precisione al quesito (cfr. pag. 19 dell'ordinanza di rinnovazione del 18 dicembre 2010), è indispensabile che i tecnici dispongano di tutto il materiale richiesto.

Si aggiunga che l'importanza di questi dati è stata ripetutamente stigmatizzata dalla difesa, la quale ha – nel corso delle varie fasi – formulato diverse istanze.

~

4. Una breve ricognizione processuale delle precedenti istanze difensive

Al fine di comprendere le ragioni dell'insistenza difensiva su tale argomento, appare utile ripercorrere – seppur brevemente – l'evoluzione processuale della vicenda in esame.



Si osserva che, **a seguito della conclusione delle indagini preliminari**, la difesa ha potuto prendere visione della Relazione Tecnica di Indagini di Genetica Forense, a firma della dott.ssa Patrizia Stefanoni, alla quale sono state allegate tabelle che riportavano unicamente il numero degli alleli (per un esempio: all. 1), senza che in esse fosse specificato alcun altro tipo di informazione o dato scientifico (per chiarezza, si definisce “allele” ogni variante di sequenza di un gene; il genotipo di un individuo relativamente ad un gene è il corredo di alleli che egli si trova a possedere).

In considerazione dell'estrema importanza di un simile tema di prova, su indicazione del prof. Pascali, allora consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, in data 24 giugno 2008 - pendente il termine di 20 giorni previsto dall'art. 415 bis -, è stata formulata una prima richiesta al Pubblico Ministero di acquisizione dei “diagrammi elettroferogrammi” in base ai quali la Polizia scientifica era giunta ai risultati contenuti nella Relazione Tecnica di Genetica Forense (all. 2).

Tuttavia, contro ogni evidenza, il Pubblico Ministero ha rigettato la richiesta ritenendola inammissibile “...poiché le facoltà di cui all'art. 415 bis c.p.p. riguardano gli atti depositati e solo quelli” (all. 3).

Per fronteggiare un simile diniego, la difesa ha formulato, in data 3 luglio 2008, un'ulteriore istanza nella quale si chiedeva di “*acquisire presso i laboratori della polizia scientifica i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o, in alternativa di ottenere dalla polizia scientifica Cdrom contenente i dati grezzi RFU e picchi*”.

Nel caso in cui non fosse stato possibile ottenere copia di tali elementi, si chiedeva che il prof. Pascali venisse autorizzato a recarsi presso il Servizio di Polizia scientifica per una consultazione *in loco* dei dati e per farne direttamente copia informatica (all. 4) .

Purtroppo anche tale richiesta è stata inspiegabilmente rigettata l'11 luglio 2008 con l'anodina affermazione secondo la quale “*sui grafici della Polizia scientifica vi sono già le barre col valore generico relativo ai picchi di fluorescenza*” (all. 5) .

All'udienza preliminare del 16 settembre 2008 la difesa reiterava la richiesta di acquisire i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o, in alternativa, di ottenere il **Cd-rom contenente i dati grezzi delle corse elettroforetiche**.



Nell'istanza depositata in quell'udienza è stata rappresentata sia l'incompletezza rilevata nei diagrammi allegati alla Relazione, sia le ripetute istanze presentate all'ufficio del Pubblico Ministero per poter ottenere i dati mancanti (all. 6).

A seguito di tale richiesta, il Gup non ha potuto fare altro che rilevare la necessità "*ai fini del decidere*" di comprendere appieno "*quale procedura sia stata adottata per le analisi in questione, e se esistano elaborazioni ulteriori che costituiscano il necessario supporto delle conclusioni raggiunte*".

Di conseguenza, il Gup ha disposto l'escussione in contraddittorio della dott.ssa Stefanoni invitandola "*...a corredare la propria deposizione con supporti informatici che contengano i dati richiesti dalla difesa*".

In data 25 settembre 2008, in ossequio al provvedimento giudiziale, è stato depositato dall'Ass. Zugarini (all. 7), per conto della dott.ssa Stefanoni, il CD-Rom contenente i dati richiesti (per un esempio: cfr. all. 8) .

All'udienza del 27 settembre 2008, veniva, poi, rappresentata dalla difesa la necessità di ottenere ulteriore documentazione in ragione dell'incompletezza dei dati forniti; per tale motivo, è stato chiesto al Gup di acquisire il file di servizio (*log file*: all. 9).

Il Giudice, dopo aver chiesto un parere alla dott.ssa Stefanoni, ha inizialmente rigettato l'istanza, sostenendo che: "*...non sarebbero necessarie le informazioni contenute nei files di log (dati che nell'esperienza forense non vengono mai evidenziati, risultando da parametri standards approvati in ambito internazionale e che si devono presupporre in uso in tutti i laboratori che si occupino di genetica forense)*" (all. 10).

Un simile *modus procedendi* non può, tuttavia, essere condiviso.

E', infatti, importante considerare che i *files strumentali (o RAW DATA o dati grezzi)* sono dati scientifici oggettivi assai rilevanti, per non dire indispensabili, soprattutto nelle ipotesi (come quella del caso che ci occupa) in cui l'altezza dei picchi deve essere valutata insieme ad altri parametri (come per esempio l'area) altrettanto rilevanti per stabilire la plausibilità o, al contrario, l'inverosimiglianza dell'attribuzione del DNA ad un soggetto.

Peraltro, nel corso dell'udienza preliminare, la dott.ssa Stefanoni – a domanda del consulente del Pubblico Ministero che le chiedeva se fosse importante il dato "area dei picchi" – ha risposto "normalmente no", pur ammettendo di non avere altre esperienze in merito (pag. 68 delle trascrizioni dell'udienza preliminare del 4 ottobre 2009).



A quel punto, il consulente della difesa Sollecito **ha richiamato una raccomandazione della Società internazionale di genetica forense**, in cui si afferma che il metodo più utilizzato per interpretare tracce miste di DNA *“prende in considerazione l’area e l’altezza dei picchi”* (pag. 99 delle stesse trascrizioni).

Il Gup, pertanto, ha invitato la dott.ssa Stefanoni a far pervenire entro l’8 ottobre *“i dati relativi al calcolo delle aree di picco inerenti il reperto 165/B indicate dal prof. Pascali nella terza colonna, intestata a suo nome, di cui all’allegato alla relazione depositata, nonché i diagrammi concernenti la seconda corsa elettroferografica relativa al campione 36B”* (cfr. all. 11).

~

5. Una discovery frammentata: gli ulteriori dati depositati durante l’udienza preliminare e il dibattimento

A seguito dell’invito formulato dal Giudice, in data 8 ottobre 2008 la dott.ssa Stefanoni ha prodotto: *“CD-Rom contenente i dati relativi alla corsa elettroforetica dell’amplificato del campione di DNA denominato 165/B (reperto pezzetto di stoffa con gancetti)”*, nonché del *“CD-Rom contenente: dati di Sample Info relativi alle due corse elettroforetiche dell’amplificato del campione di DNA denominato 36/B (reperto coltello) elettroferogramma della seconda corsa elettroforetica”* (all. 12).

A tal riguardo, non può omettersi di rilevare come – nell’ultima missiva inviata dalla stessa dott.ssa Stefanoni al Presidente della Corte d’Assise d’Appello (aprile 2011) – non sia stata fatta alcuna menzione di tali CD, facendosi richiamo solo a quelli depositati il 25 settembre 2008.

Si aggiunga che, in data 18 luglio 2009, ormai in pieno dibattimento, in sede di controesame del consulente tecnico della difesa, Prof. Adriano Tagliabracci, si è assistito ad un sorprendente *coupe de theatre*, in quanto l’Accusa ha formulato domande che hanno ingenerato il dubbio che il Pubblico Ministero fosse in possesso di ulteriori dati di laboratorio mai messi a disposizione delle parti. Si trattava, in particolare, di dati relativi alla quantità di estratto utilizzata per l’analisi genetica del materiale biologico rinvenuto sul gancetto del reggiseno della vittima.



Di fronte alla reazione della difesa, l'ufficio del Pubblico Ministero ha osservato che esistevano ulteriori atti compiuti dalla Polizia scientifica.

In considerazione di ciò, la Corte d'Assise ha disposto, il 18 luglio 2009, l'acquisizione della ulteriore documentazione in possesso della Scientifica, in particolare dei SAL e delle quantizzazioni, atti depositati il 30 luglio 2009.

~

6. Conclusioni: la necessità di fornire ai periti tutti i dati richiesti

Ciò posto, non può negarsi che la difesa abbia costantemente rimarcato la necessità di avere a disposizione tutti i dati scientifici, nella convinzione che dall'incompletezza degli elementi potesse derivare un *vulnus* alla ricerca della verità processuale.

Nella medesima direzione – poter svolgere un'indagine integrale – si muove la richiesta dei periti, i quali hanno chiesto di avere la disponibilità dei dati originari, attraverso i quali sarà possibile pervenire a conclusioni scientificamente corrette.

Peraltro, posto che **i periti hanno dovuto richiedere una proroga di quaranta giorni**, non serve rammentare che, in forza dell'attuale stato detentivo dell'imputato, vi è una legittima aspettativa ad una conclusione dei lavori in tempi ragionevoli.


* * *

Considerato quanto sopra esposto, i sottoscritti difensori insistono affinché la Corte, al fine di assicurare una perfetta esecuzione dell'incarico peritale, voglia disporre l'effettiva trasmissione ai periti di tutti gli atti, i documenti e i supporti informatici richiesti, tuttora nella disponibilità della Polizia Scientifica.

Con osservanza,

Roma, 18 maggio 2011

Avv. Luca Maori



Avv. Giulia Bongiorno



Si allega :

- 1 – Elettroferogrammi (coltello - gancetto) allegati alla Relazione di Genetica Forense
- 2 – Richiesta al PM in data 24 giugno 2008
- 3 – Richiesta in data 24 giugno 2008 e pedissequo provvedimento reiettivo del PM in pari data
- 4 – Richiesta al PM in data 3 luglio 2008
- 5 – Provvedimento reiettivo del PM in data 11 luglio 2008
- 6 – Verbale udienza GUP del 16 settembre 2008
- 7 – Richiesta ex art. 422 c.p.p. depositata all'udienza del 16 settembre 2008
- 8 – Ordinanza GUP in data 16 settembre 2008
- 9 – Nota di deposito in data 25 settembre 2008
- 10 – Elettroferogrammi (coltello – gancetto) depositati in data 25 settembre 2008
- 11 – Verbale udienza GUP del 27 settembre 2008 e mail Prof. Pascali depositata in pari data
- 12 - Missiva dott.ssa Stefanoni al GUP in data 30 settembre 2008
- 13 – Ordinanza GUP in data 1 ottobre 2008
- 14 – Verbale udienza GUP in data 4 ottobre 2008
- 15 – Note di deposito 8 ottobre 2008 dott.ssa Stefanoni con copia elettroferogrammi depositati (gancetto)

Perugia 18 maggio 2011

Uco Allegri

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

da ...*em. D. Douadi pu*... *em. Meroni*

Perugia, ...*18-5-11*...

RESPONSABILE DELLA SEZIONE PENALE
CANCELLIERE/C2
(*Dr.ssa Francesca Romana Marsella*)

